

	Allegato "B" al rep.n. 81.992/26.292	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata	
	con la denominazione "GUIDACI-SERVICE s.r.l." .	
	La Società si configura come in house ed è pertanto soggetta	
	al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle di-	
	sposizioni comunitarie e nazionali vigenti.	
	Art. 2 - La Società svolge i compiti che le vengono affidati	
	dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automo-	
	bile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Au-	
	tomobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a	
	norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi	
	generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e	
	favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribu-	
	zioni già devolute ad altri Enti.	
	La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici	
	dalla amministrazione che esercita su di essa il controllo a-	
	nalogo ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la	
	1) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobi-	
	le Club Perugia o allo svolgimento delle sue funzioni;	
	2) Produzione di servizi di interesse generale dell'automobi-	
	lismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione	
	delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.	
	1	

	In tali ambiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su	
	espresso mandato del socio unico Automobile Club Perugi, può:	
	- svolgere attività di assistenza e consulenza automobilisti-	
	ca anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile	
	Club a favore dei soci e dell'utenza in genere;	
	- gestire servizi di acquisizione e promozione associativa	
	finalizzati all'incremento della compagine degli associati	
	all'ACI, nonché servizi di acquisizione e gestione delle li-	
	cenze sportive;	
	- gestire servizi di supporto e coordinamento della rete del-	
	le delegazioni dell'Ente socio;	
	- gestire servizi di comunicazione e ufficio stampa dell'Ente	
	socio inclusa la gestione e l'aggiornamento dei siti web i-	
	stituzionali nonché la realizzazione di riviste associative	
	rivolte ai soci relative al settore automobilistico;	
	- gestire servizi relativi a manifestazioni sportive e altri	
	eventi organizzati dall'Automobile Club Perugia finalizzati	
	allo sviluppo della mobilità e dello sport automobilistico;	
	- svolgere l'attività di esazione delle tasse automobilisti-	
	che;	
	- promuovere l'istruzione automobilistica svolgendo attività	
	di scuole guida e di educazione stradale, di istruzione e	
	formazione di conducenti di veicoli a motore;	
	- promuovere la cultura della mobilità della circolazione e	
	del trasporto con mezzi motorizzati;	
	2	

	- organizzare meetings, convegni, congressi, incontri di studio con riferimento al settore automobilistico;	
	- organizzare e gestire corsi di guida sicura, sportiva e agonistica per automobilisti e motociclisti;	
	- organizzare manifestazioni sportive motoristiche nazionali e internazionali, chiedendone l'autorizzazione iscrivendo le stesse ai calendari nazionali e/o internazionali;	
	- prestare servizi comunque inerenti e attinenti all'automobile, agli automobilisti e all'automobilismo in genere;	
	- assumere appalti strumentali da parte degli enti pubblici soci, funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;	
	- gestione degli asset mobiliari, immobiliari e dei ramo d'azienda di proprietà dell'Ente socio o della società stessa;	
	- ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate.	
	Tali attività potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate; la società ha comunque il potere di acquistare partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo, purché nei limiti imposti dall'art. 2361 C.C. e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.	
	La società può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di	
	3	

	garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; può i-	
	noltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllan-	
	ti, controllate (anche da una stessa controllante), collega-	
	te, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, com-	
	ma terzo, D.Lgs. n. 385/1993 e successivi provvedimenti di	
	attuazione.	
	E' fatto divieto alla società di esercitare quanto oggetto di	
	attività professionali riservate, nonché la sollecitazione al	
	pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili	
	alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art.	
	106 D.Lgs. n. 385/1993.	
	La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato	
	nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pub-	
	blico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore	
	rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a	
	condizione che la stessa permetta di conseguire economie di	
	scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'atti-	
	vità principale della Società.	
	Art. 3 - La società ha sede in Comune di Perugia.	
	La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della	
	Provincia di Perugia ed istituire in questo territorio filia-	
	li, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le di-	
	sposizioni di Leggi al riguardo.	
	E' facoltà dell'organo amministrativo d'istituire o sopprime-	
	re succursali, agenzie e rappresentanze.	
	4	

	L'istituzione di sedi secondarie è rimessa a decisione dei	
	soci.	
	Art. 4 - La durata della società è stabilita dalla data del-	
	l'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere proro-	
	gata.	
	TITOLO II	
	Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 70.000,00 (settantami-	
	la/00), diviso in quote ai sensi di legge.	
	Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pub-	
	bliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001, i	
	loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non	
	è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione	
	di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme	
	che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio	
	di un'influenza determinante sulla Società.	
	Art. 6 - I diritti sociali spettano a ciascun socio propor-	
	zionalmente all'ammontare del valore nominale della quota da	
	lui posseduta.	
	Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili alle	
	"amministrazioni pubbliche" di cui all'art 1, comma 2, del	
	D.lgs. 165 del 2001, ai loro consorzi, associazioni o società	
	in house, a titolo oneroso, per atto tra vivi, seguendo le	
	seguenti disposizioni.	
	In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione	
	o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il di-	
	5	

		ritto di prelazione.	
		Nel caso di alienazione di quote a titolo oneroso il socio a-	
		lienante deve comunicare con lettera raccomandata agli altri	
		soci, presso il loro domicilio risultante dal libro sociale,	
		e alla società presso la sede legale, le generalità dell'ac-	
		quirente, il prezzo e le clausole della cessione, al fine di	
		consentire agli altri soci di esercitare diritto di prelazio-	
		ne sull'acquisto delle quote.	
		Il socio che intenda esercitare tale diritto deve entro il	
		termine di giorni trenta dalla comunicazione di cui sopra,	
		comunicare con lettera raccomandata la propria accettazione	
		al socio cedente e alla società.	
		Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero	
		ammontare delle quote poste in vendita; tuttavia nel caso di	
		pluralità di soci che abbiano ritualmente il diritto, le quo-	
		te stesse saranno tra questi divise in proporzione al numero	
		di quote già possedute.	
		Qualora nessun socio, entro i termini e con le modalità sopra	
		precisate, eserciti il diritto di prelazione, è in facoltà	
		della società, entro l'ulteriore termine di giorni trenta, di	
		comunicare con lettera raccomandata al socio alienante altra	
		persona, fisica o giuridica gradita alla società stessa e in-	
		tenzionata all'acquisto delle quote, purchè il terzo sotto-	
		scriva per piena accettazione ad ogni effetto di legge la co-	
		municazione stessa.	
		6	

	Il diritto di prelazione, con le modalità di cui sopra, spett	
	ta anche in ipotesi di trasferimento del diritto di sotto-	
	scrizioni di aumenti di capitale sociale a pagamento; qualora	
	nelle more della procedura venga in scadenza il termine per	
	l'esercizio del diritto, stabilito dalla delibera di aumento	
	di capitale o dalla legge, l'alienante deve comunque eserci-	
	tarlo; la prelazione in tal caso avrà per oggetto le quote	
	così sottoscritte, al prezzo contenuto nell'offerta e maggio-	
	rato degli oneri sostenuti per la sottoscrizione.	
	Art. 7 - Il domicilio legale dei soci è da intendersi eletto,	
	a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante	
	dal libro soci.	
	TITOLO III	
	ASSEMBLEA	
	Art. 8 - Tutte le decisioni dei soci vengono assunte con il	
	metodo assembleare; l'assemblea è rappresentata dall'univer-	
	salità dei soci e le sue statuizioni conformi alle disposi-	
	zioni statutarie ed a quelle di legge, ove le prime manchino,	
	sono vincolanti per tutti i soci.	
	L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo	
	nella sede sociale ed altrove, come verrà indicato nell'avvi-	
	so di convocazione.	
	Art. 9 - L'assemblea viene statutariamente distinta in assem-	
	blea ordinaria e straordinaria: è straordinaria l'assemblea	
	chiamata a deliberare su modifiche statutarie, operazioni sul	
	7	

	capitale, operazioni che comportino una sostanziale modifica	
	dell'oggetto sociale, decisioni che comportino una rilevante	
	modifica dei diritti dei soci, sullo scioglimento e liquida-	
	zione, revoca dello stato di liquidazione; è considerata or-	
	dinaria in tutti gli altri casi.	
	L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno,	
	entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, od entro il termine di centottanta giorni,	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 C.C..	
	L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni	
	che ad essa competono, quando l'organo amministrativo lo ri-	
	tenga opportuno.	
	E' fatto salvo il disposto dell'art. 2479, comma primo, del	
	Codice Civile.	
	Art. 10 - I soci acquisiscono il diritto di intervenire al-	
	l'assemblea quando siano iscritti all'apposito libro dei soci	
	da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za.	
	Possono rappresentare i soci in assemblea anche terzi non so-	
	ci ad esclusione degli amministratori, dei sindaci e dei di-	
	pendenti della società.	
	L'assemblea è convocata con avviso, contenente l'ordine del	
	giorno, luogo ed ora della prima ed eventuale seconda convo-	
	cazione, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni	
	prima della riunione, a mezzo raccomandata a.r. o con qual-	
	8	

	siasi altro mezzo idoneo a dare adeguata informazione sul-	
	l'ordine del giorno e a documentarne la ricezione.	
	Per le assemblee totalitarie si rinvia al disposto dell'art.	
	2479/bis C.C., ultimo comma.	
	E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di	
	intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di col-	
	legamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di consultare atti e docu-	
	menti, partecipare alla discussione e alla votazione simulta-	
	nea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano date nell'avviso di convocazione indicazioni per il	
	collegamento, o i collegamenti, audio-video, da attivare ai	
	fini dello svolgimento dei lavori assembleari, dovendosi ri-	
	tenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 11 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico	
	9	

	o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od infine	
	da altra persona che il consiglio stesso designi.	
	In mancanza di tale designazione, i presenti provvedono ad e-	
	leggere il Presidente.	
	Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'as-	
	semblea o da un Notaio nel caso l'assemblea sia straordinaria.	
	Art. 12 - L'assemblea ordinaria si considera regolarmente co-	
	stituita quando è intervenuta la presenza di tanti soci che	
	rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del	
	capitale sociale.	
	Le deliberazioni assembleari sono valide se prese con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta.	
	Nel caso di seconda convocazione quale sia la parte di capi-	
	itale rappresentata dai soci intervenuti, le deliberazioni as-	
	sembleari acquistano piena validità.	
	Art. 13 - L'assemblea straordinaria delibera validamente col	
	voto favorevole dei soci che rappresentino in proprio o per	
	delega, più della metà del capitale sociale.	
	In seconda convocazione si considerano valide le deliberazio-	
	ni prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino,	
	in proprio o per delega, più di un terzo del capitale.	
	Sono fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 14 - La Società è amministrata di regola da un Ammini-	
	10	

	stratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti	
	di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre	
	o cinque Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministra-	
	tore Delegato.	
	Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in cari-	
	ca, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque	
	per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rie-	
	leggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova	
	applicazione il regime di prorogatio previsto dal decre-	
	to-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazio-	
	ni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.	
	Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabi-	
	lità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.	
	Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'as-	
	semblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigen-	
	te sulle pari opportunità nelle società controllate dalle	
	pubbliche amministrazioni.	
	Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tem-	
	po, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del	
	danno, se la revoca avviene senza giusta causa.	
	Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri	
	dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese	
	sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale com-	
	11	

		penso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.	
		Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi	
		provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente,	
		fermi restando:	
		a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione	
		di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'at-	
		tribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente auto-	
		rizzata dall'assemblea;	
		b) l'esclusione della carica di Vicepresidente o la previsio-	
		ne che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale	
		modalità di individuazione del sostituto del Presidente in	
		caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di com-	
		pensi aggiuntivi;	
		c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di	
		risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il	
		divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai com-	
		ponenti degli organi sociali;	
		d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti	
		dalle norme generali in tema di società.	
		Art. 16 - Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da	
		un consiglio di amministrazione, il consiglio si riunisce	
		nella sede della società od altrove, ogni qualvolta il Presi-	
		dente giudichi ciò opportuno, o quando intervenga domanda	
		scritta da almeno due dei suoi membri.	
		La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante let-	
		12	

	tera da spedirsi almeno cinque giorni non festivi prima dell'	
	adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei	
	casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con av-	
	viso telegrafico da inviarsi almeno un giorno prima; possono	
	essere usati anche altri mezzi di convocazione, purchè idonei	
	a dare esauriente informazione sull'ordine del giorno e a do-	
	cumentarne la ricezione.	
	Art. 17 - Perchè le deliberazioni del consiglio siano valide	
	è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli am-	
	ministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei membri intervenuti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi	
	anche per tele o video conferenza; si applicheranno le dispo-	
	sizioni di cui al precedente art.10).	
	Art. 18 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione del-	
	l'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assem-	
	blea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente	
	statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che	
	gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi del-	
	la normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impar-	
	tire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.	
	La funzione di controllo analogo dell'Ente socio sull'atti-	
	13	

	vità della società è intesa come vigilanza analoga a quella	
	che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri	
	uffici. Laddove gli enti soci dovessero essere più di uno,	
	gli stessi si doteranno di strumenti per l'esercizio del con-	
	trollo analogo congiunto che saranno vincolanti per la so-	
	cietà.	
	La società svolge la propria attività in modo integralmente	
	strumentale dell'Ente socio, ovvero non espande la propria	
	attività in settori diversi da quelli per i quali è stata co-	
	stituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente	
	socio, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al	
	territorio della provincia di Perugia.	
	Il controllo analogo, ai sensi del codice dei contratti pub-	
	blici, si svolge con le seguenti modalità:	
	a) Controllo ex ante	
	- redazione del documento di programmazione da parte dell'En-	
	te socio, recanti gli obiettivi da perseguire con l'in house	
	providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitati-	
	vi e quantitativi;	
	- preventiva approvazione, da parte dell'Ente socio, dei do-	
	cumenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di	
	amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della	
	gestione quali la relazione programmatica o il piano di svi-	
	luppo, il piano occupazionale, gli acquisti di valore supe-	
	riore all'importo indicato nel Regolamento di governance ap-	
	14	

	provato dal Consiglio direttivo e le alienazioni patrimoniali.	
	b) Controllo contestuale	
	- richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;	
	- verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o	
	squilibrio finanziario;	
	- possibilità da parte dell'Ente socio di fornire indirizzi	
	vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria	
	della società;	
	- controlli ispettivi;	
	- potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio per l'utenza;	
	- poteri di direttiva e di indirizzo e potere di veto sulla	
	definizione dell'organigramma della società e sulle sue modifiche e parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del	
	perseguimento dell'oggetto sociale;	
	- i rappresentanti legali dell'Ente socio o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio	
	della società, hanno libero accesso ai locali della società e	
	possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal proprio rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.	
	c) Controllo ex post	
	15	

	- approvazione da parte dell'Ente socio del bilancio di esercizio e rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla	
	società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;	
	- analisi da parte dell'Ente socio delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto la società è tenuta ad attivare;	
	- controllo di gestione al quale l'Ente socio ha sempre accesso;	
	- l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere all'Ente socio;	
	- la società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente socio per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.	
	Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 2, nonché dal regolamento di governance approvato dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 19 - Tutti gli emolumenti degli amministratori, anche per particolari incarichi, sono stabiliti dall'assemblea.	
	TITOLO V	
	16	

	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 20 - L'Organo di controllo è costituito da un solo mem-	
	bro effettivo.	
	L'assemblea nomina un organo di controllo, determinandone	
	competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art.	
	11) del presente statuto.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi. Il mandato	
	scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è	
	rieleggibile. In seguito alla scadenza del mandato trova ap-	
	plicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge	
	16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 15 luglio 1994, n. 444.	
	L'organo di controllo deve possedere i requisiti di onorabi-	
	lità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.	
	Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo l'assem-	
	blea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente	
	sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pub-	
	bliche amministrazioni.	
	Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea de-	
	termina il compenso dell'organo di controllo.	
	La revisione legale dei conti è affidata all'organo di con-	
	trollo.	
	TITOLO VI	
	BILANCIO ED UTILI	
	17	

	Art. 21 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	L'organo amministrativo, entro i termini stabiliti e nel ri-	
	spetto della disciplina di legge e statutaria, provvederà al-	
	la redazione del bilancio ai sensi di legge.	
	Art. 22 - Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, sarà o-	
	perata la deduzione del 5% (cinque per cento) che sarà desti-	
	nata alla riserva ordinaria sino al raggiungimento del quinto	
	del capitale sociale.	
	Gli utili residui saranno distribuiti tra i soci in propor-	
	zione delle azioni da essi possedute salvo diversa disposi-	
	zione dell'assemblea.	
	I dividendi che non saranno riscossi andranno devoluti a fa-	
	vore del fondo di riserva, decorsi cinque anni dal giorno	
	della loro esigibilità.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 23 - Dovendosi, per qualsiasi motivo, operare lo scio-	
	glimento della società, spetta all'assemblea di stabilire le	
	norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei	
	liquidatori, nella osservanza delle disposizioni di legge.	
	TITOLO VIII	
	COMPETENZE GIUDIZIARIE	
	Art. 24 - La competenza a conoscere delle contestazioni che	
	possono originarsi fra la società e i suoi componenti, e co-	
	18	

munque riconducibili alla vita sociale, è demandata all'auto-
rità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali attinenti in materia, costituiranno il diretto riferimento per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto.

F.TO MARCELLO CARATTOLI

F.TO MARCO CARBONARI NOTAIO